



Comune della Città di Arco

PROVINCIA DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 101
della GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: REVOCA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE DI N. 1 POSTO DI
OPERAIO QUALIFICATO, CAT. B, LIVELLO BASE, A TEMPO PIENO,
AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE PROVINCIALE 3 AGOSTO
2018, N. 15 E SS.MM.**

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **quattordici** del mese di **Luglio** alle ore **09:00**, presso la Sala Giunta del
Palazzo Municipale, in piazza III Novembre ad Arco, a seguito di convocazione disposta con avviso agli
Assessori, si è riunita la

GIUNTA COMUNALE

sono presenti:

FIORIO ARIANNA	Sindaca	SI
PIANTONI MARCO	Vice Sindaco	SI
CEOLAN IVO	Assessore comunale	SI
FLORIANI MASSIMILIANO	Assessore comunale	SI
MASCHER MATTIA	Assessore Comunale	NO
PARISI CHIARA	Assessore Comunale	SI
PRANDI ROBERTA	Assessore comunale	SI

PRESENTI: 6 ASSENTI: 1

Assiste il Segretario generale **dott. Giorgio Osele**.

La Presidente, la signora **avv. Arianna Fiorio, SINDACA**, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara
aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: REVOCA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE DI N. 1 POSTO DI OPERAIO QUALIFICATO, CAT. B, LIVELLO BASE, A TEMPO PIENO, AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE PROVINCIALE 3 AGOSTO 2018, N. 15 E SS.MM.

Relazione.

Con deliberazione n. 147 di data 7 ottobre 2025, esecutiva, la Giunta comunale ha approvato l'avviso pubblico per l'attivazione di una procedura di stabilizzazione di personale a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2bis, della L.P. n. 15/2018 e ss.mm., per la copertura di n. 1 posto di Operaio qualificato - Cat. B, livello base, 1° posizione retributiva, a tempo pieno, presso l'Area tecnica.

L'avviso pubblico, approvato con la precitata deliberazione n.147/2025 e protocollato al n. 29737/2025, è stato regolarmente pubblicato sul sito istituzionale del Comune alla sezione "amministrazione trasparente", inviato ai Comuni della Comunità Alto Garda e Ledro, ai principali Comuni del Trentino, alla Comunità Alto Garda e Ledro, all'Agenzia del Lavoro, al Consorzio dei Comuni Trentini, pubblicato all'albo informatico comunale con decorrenza 8 ottobre 2025 fino alla data di scadenza delle domande, prevista per il 23 ottobre 2025.

Con determinazione dirigenziale n. 204 di data 4 novembre 2025, sono state ammesse alla procedura in parola n. 2 domande di partecipazione, mentre n. 1 domanda è stata esclusa per le motivazioni di cui alla relazione del Segretario generale, depositata agli atti.

Allo stato attuale non è stata espletata alcuna attività ulteriore inerente alla procedura selettiva in oggetto.

Si rileva che, successivamente all'approvazione del sopracitato avviso pubblico, l'Amministrazione comunale ha avviato una ricognizione delle proprie esigenze organizzative, con particolare riguardo alle modalità di erogazione dei servizi di natura tecnica e manutentiva.

All'esito di tale ricognizione, l'Amministrazione ha maturato la determinazione di implementare e potenziare il proprio apparato tecnico, privilegiando figure con profilo tecnico-amministrativo in luogo del mantenimento e del potenziamento del cantiere comunale, le cui funzioni, diversamente dalle prime, sono almeno in parte esternalizzabili.

Questa decisione appare maggiormente rispondente alle attuali esigenze dell'Ente tenuto a potenziare i ruoli di programmazione, gestione, monitoraggio e controllo burocratico dei settori reti e viabilità a scapito dell'esecuzione diretta in cantiere di lavori e opere.

Tale scelta strategica configura una sopravvenuta ragione di pubblico interesse, idonea a giustificare la revoca in autotutela della procedura concorsuale avviata, non più rispondente all'assetto organizzativo che l'Ente intende perseguire.

Alla luce di tale rivalutazione, l'Amministrazione ha ritenuto non più rispondente alle proprie esigenze organizzative la copertura del posto di Operaio qualificato mediante la procedura di stabilizzazione avviata con deliberazione della Giunta comunale n. 147 di data 7 ottobre 2025.

Si evidenzia che la vigente normativa provinciale in materia di contenimento della spesa del personale fissa un limite complessivo che non consente all'Ente di procedere contestualmente sia all'assunzione della figura di operaio oggetto dell'avviso da revocare, sia all'attivazione delle diverse procedure selettive necessarie per il potenziamento del settore tecnico-amministrativo.

Il mantenimento della procedura di stabilizzazione in argomento risulterebbe, pertanto, in contrasto con i vincoli finanziari di legge e con la nuova programmazione del fabbisogno di personale.

Si precisa che la procedura attivata non ha determinato l'instaurazione di rapporti giuridici definitivi con i partecipanti, non essendosi ancora concluso l'iter con l'individuazione degli idonei e la proposta di assunzione.

Si richiama, in proposito, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui "la pubblica amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori.

La giurisprudenza amministrativa ha ribadito come la revoca di un bando di concorso pubblico rientri nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere alla revoca per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto e, quindi, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico (cfr. Cons. Stato, sent. nn. 4554/2011, 3401/2005, 6508/2003, 582/2020), in quanto “la revoca del provvedimento amministrativo è connotata da un alto tasso di discrezionalità inerente alla verifica e (o) sussistenza dei requisiti previsti per legge, che, ai sensi dell’art. 21 quinquies, L. 7 agosto 1990 n. 241, possono alternativamente consistere in sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel mutamento della situazione di fatto e sua nuova valutazione alla luce dell’interesse pubblico originario (...) per ragioni di merito, vale a dire di opportunità e convenienza”, per effetto di una rimeditazione dell’assetto di interessi fissato dal provvedimento oggetto di revoca, alla luce del mutamento della situazione di fatto o di diritto o della sopravvenienza di un interesse pubblico (cfr. ex multis Cons. di Stato, sent. n. 5026/2016, sent. n. 554/2013).

E ancora sul punto il TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 22 novembre 2013, n. 9992, che evidenzia come “la revoca o annullamento d’ufficio di un pubblico concorso richiedono una motivazione particolarmente puntuale e penetrante soltanto quando il procedimento concorsuale si sia completato e perfezionato con l’intervento della presa d’atto della graduatoria, seguito dall’invito a prendere servizio, atti che determinano il sorgere di una posizione soggettiva qualificata e tutelata, costituita dall’affidamento del concorrente chiamato al lavoro; viceversa, in assenza di un atto conclusivo del procedimento concorsuale, la revoca del concorso pubblico può essere giustificata anche con sintetiche ragioni di ordine organizzativo, che esplicitino l’interesse pubblico antagonista, a fronte dell’insorgenza di un significativo affidamento dei concorrenti, pur meritevole di tutela”.

Si fa presente che l’avviso di selezione prot.n. 29737/2025 prevede quanto segue: “A norma dell’articolo 36 del Regolamento Organico del personale dipendente del Comune di Arco, l’Amministrazione ha facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso o di revocare il presente avviso, qualora, a suo insindacabile giudizio, ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse. Nel caso di revoca del bando di concorso, l’Amministrazione comunale ne darà comunicazione ai candidati che avranno presentato domande nei termini, mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet del Comune di Arco e che tale forma di pubblicazione avrà a tutti gli effetti valore di notifica ai candidati, ai quali, pertanto, non sarà inviata alcuna comunicazione personale a mezzo posta circa la revoca della stessa.”

Si evidenzia, infine, che il Nuovo ordinamento professionale (N.O.P.) del 12 gennaio 2026, al quale l’amministrazione darà attuazione nei prossimi mesi, prevede il reinquadramento del personale operaio qualificato, ex cat. B, livello base (oggetto della selezione in parola), in Area 1, livello evoluto, con conseguente collocazione in esaurimento del posto di livello base. Ne consegue che una graduatoria per operaio qualificato (ex B base), in corso di validità alla data odierna, non potrebbe essere utilizzata per assunzione di operai specializzati (ex B evoluto), come precisato nella circolare del Consorzio dei Comuni di data 19 marzo 2026 (prot.n. 9520/2026).

Alla luce di tutto quanto considerato, si ritiene di dover procedere, nell’esercizio dei poteri di autotutela riconosciuti dall’art. 21-quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, alla revoca dell’avviso pubblico di stabilizzazione per n. 1 posto di operaio, in ragione delle sopravvenute ragioni di interesse pubblico, della modificata valutazione delle esigenze organizzative dell’Ente, dei vincoli finanziari in materia e dell’intervenuta modifica dell’ordinamento professionale.

LA GIUNTA COMUNALE

premessi quanto sopra;

dato atto che il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio comunale, bensì, al contrario, una riduzione degli oneri potenzialmente derivanti dall'instaurazione del rapporto di lavoro.

visto il decreto della Sindaca n. 23 di data 30 dicembre 2025 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali per l'anno 2026;

visto il decreto della Sindaca n. 24 di data 5 gennaio 2026 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi di responsabile d'ufficio e attribuzione funzioni dirigenziali sostitutive ai titolari di posizione organizzativa per l'anno 2026;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;

visto l'articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007 e ss.mm.;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 di data 25 novembre 2019 ed entrato in vigore in data 8 dicembre 2019;

vista la deliberazione n. 2 di data 11 febbraio 2026, immediatamente esecutiva con la quale il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2026 – 2028 e la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) 2026 – 2028;

vista la deliberazione n. 18 di data 11 febbraio 2026, immediatamente esecutiva con la quale la Giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2026 – 2028;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico e alla correttezza dell'azione amministrativa, espresso dal Segretario generale, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A), sub. 1;

dato atto che sul presente provvedimento non è stato espresso parere di regolarità contabile in quanto lo stesso non determina riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica, finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ai sensi dell'art. 13 del regolamento comunale sui controlli interni;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1. di revocare, per le ragioni esposte in relazione e ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990, l'avviso pubblico per la stabilizzazione del personale a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2bis, della L.P. n. 15/2018 e ss.mm., per la copertura di n. 1 posto di Operaio qualificato - Cat. B, livello base, 1° posizione retributiva, a tempo pieno, presso l'Area tecnica, approvato con propria deliberazione n. 147 di data 7 ottobre 2025, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico connesse alla ridefinizione della strategia organizzativa dell'Ente, come illustrata in relazione;
2. di precisare che la revoca trova fondamento nella decisione dell'Amministrazione di implementare l'apparato tecnico-professionale interno, in sostituzione del potenziamento del cantiere comunale diretto, nonché nei limiti di spesa del personale previsti dalla normativa provinciale vigente, che

non consentono di mantenere entrambe le soluzioni organizzative, nonchè nell'intervenuta modifica dell'ordinamento professionale;

3. di comunicare la revoca della procedura in parola attraverso pubblicazione di apposito avviso sul sito internet del Comune di Arco, precisando che tale forma di pubblicazione, ai sensi di quanto previsto nell'avviso pubblico approvato con deliberazione n. 147 del 7 ottobre 2025, ha a tutti gli effetti valore di notifica ai candidati, ai quali, pertanto, non sarà inviata alcuna comunicazione personale a mezzo posta circa la revoca della stessa;
4. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
 - a) opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

LA GIUNTA COMUNALE, ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, **DICHIARA** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

Letto, approvato e sottoscritto

LA PRESIDENTE
avv. Arianna Fiorio
(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Giorgio Osele
(firmato digitalmente)

Area Segreteria Generale – Ufficio Personale

COMUNE DI ARCO

PROVINCIA DI TRENTO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: REVOCA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE DI N. 1 POSTO DI OPERAIO QUALIFICATO, CAT. B, LIVELLO BASE, A TEMPO PIENO, AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE PROVINCIALE 3 AGOSTO 2018, N. 15 E SS.MM.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO - AMMINISTRATIVA

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, esprimo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della proposta di deliberazione in oggetto.

Arco, lì 10/07/2026

Il Segretario Generale
GIORGIO OSELE / ArubaPEC S.p.A.
(firmato digitalmente)



Comune della Città di Arco

PROVINCIA DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 101 del 14/07/2026
della GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: REVOCA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE DI N. 1 POSTO DI
OPERAIO QUALIFICATO, CAT. B, LIVELLO BASE, A TEMPO PIENO,
AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE PROVINCIALE 3 AGOSTO
2018, N. 15 E SS.MM.**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo pretorio per dieci giorni consecutivi dal **16/07/2026** al **26/07/2026** ai sensi dell'articolo 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.

**IL SEGRETARIO GENERALE
GIORGIO OSELE / ArubaPEC S.p.A.**

(firmato digitalmente)
